



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

(Luigi Pepe)

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il Signor BONDANZA Dageberto nato in FASANO il
giorno 12 maggio 1905 risiede nella casa di abitazione
a questa Via CARPARELLI n. 94 dal 1951.=====

COMUNE

N.°

DATA

DATA

L'ECONOMO

In fede si rilascia in carta libera per assegnazione case popolari

li 15.5.1957

195



UFFICIALE D'AMMINISTRAZIONE DELEGATO
(Luigi Pepe)



CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

dalle risultanze di questo registro di popolazione

CERTIFICA

che il Signor BONDANZA Dagoberto nato in FASANO

il giorno 12 maggio 1905; =====

HA LA RESIDENZA in questo Comune alla Via CARPARELLI

n. 94.=====

COMUNE DI FASANO

N.°

DIRITTO segret. L.

DIRITTO urgenza L.

ECONOMO

In fede si rilascia in carta libera per assegnazione case popolari

li 15.5.1957

195



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE DELEGATO
(Luigi Poggi)



CENTRO DI LAVORO

n. 1456

DATA 20

ORA 13

CITTA' DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

IL SINDACO

Assunte le debite informazioni

CERTIFICA

Che il Sig. BONDANZA Dagoberto Alfredo = nato in FASANO (Brindisi)

il 12 Maggio 1905 = trovasi assente da FASANO dall'anno 1950,

per emigrazione nell'URAGUAI =====

XXXXXXXXXXXXX

In fede si rilascia in carta libera uso assegnazione alloggio Case
Popolari =

li 21 Maggio 1957



IL SINDACO

Brindisi1.6.67

- ALLA SEZIONE CONTABILITA'

S E D E

e p/c.

- ALLA SEZIONE INQUILINATO

S E D E

OGGETTO: Deposito cauzionale

Si prega volere provvedere al rimborso del deposito cauzionale di f. 2258/1 versato dal Sig. *Mancini Corina* 12.10.9.1957

Tale somma dovrà essere versata all'interessato perchè ha riscattato l'alloggio.

MI/ta.-

Farano
52 lotto - 8/2

AL
mand. n. 643
del 22.6.67

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Prot.n. 1462
Ufficio Amm.vo

17 OTT. 1957

Brindisi, li _____

AL SIG. Mancini Cosima

VIA per la Selva - Lotta 5^a - case B/2

Fasano
=====

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto di locazione relativo all'appartamento da V.S. tenuto in fitto.=

IL PRESIDENTE
(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)

Ubaldo Vallarino

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed ti

Sig. MANCINI Corinna

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/8 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 6.800 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 22 AGO. 1959



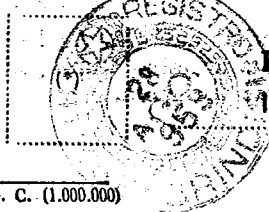
I DENUNZIANTE (7)

L. PRESIDENTE
Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1959 19 al N. 1707

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cento e 70

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Giovanni Galasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D, alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e date a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti e (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. Mancini Corina

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 2/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di Igano

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 6800 mensili anticipate. 81600

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58.

IL DENUNZIANTE (7)

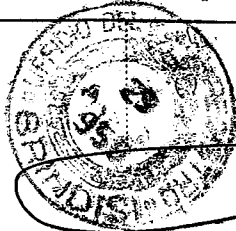
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 19 al N. 1104

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1104

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Pro

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunciante o dei denunziati e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunziati o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I L. sottoscritt. (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziati e (3) ed il

Sig. HA MANCINI COSIMA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/B del 5° lotto

di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 7055 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 957 28/10

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 Agosto 1963



L. DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

19

al N. 2746

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

28 A60. 1963

IL DIRETTORE

" V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

IL CARRIERE

CARMINE MAGNANTE



Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo
(art. 10 della Legge del Registro)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 002)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunziati e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 75 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunziati.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. MANCINI COSIMA

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19. 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

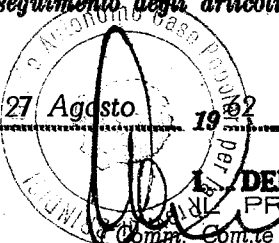
Designazione delle cose locate: Appartamento n. B/2 del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 7.055 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1962 al N. 291

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(Bollo a calendario.



IL DIRETTORE
IL DIRETTORE ACCENTE
(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono.....

a) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrare in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunziante o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 75 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. MANCINI Corina

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

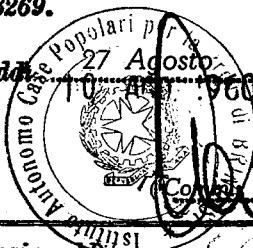
Designazione delle cose locate : Appartamento n. 2/B del 5° lotto
di Case Popolari nel Comune di FASANO

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti : L. 6.800 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960



I DENUNZIANTE (7)
L PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 1960 al N.

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

385-52

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. MANCINI Corina
Lotto 5^a Scala B Int. 2
Via per Taranto
FASANO

Oggetto: Regularizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 7.938,-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 4229

Brindisi, li 10-8-61

AL SIG. Honeini Corina

Lotto 50 Scala B Int. 2

Via San Taranto

Fasano

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.444 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 5.00 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 7.917 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.444</u> vano per vani <u>5.00</u> £ .	<u>7.055</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>212</u>
	<u>7.917</u>

TOTALE LIRE =====

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .

IL PRESIDENTE

Somm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



PA/MI/ta.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 674
Ufficio Amm. vo

Brindisi, 11 9 SET. 1957

RACCOMANDATA

AL SIG. Mancini Cosimo

VIA Carfarelli N° 94

- Falano -

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in via per la Selva lotto 5° scala B interno 2.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 5.

La invito, pertanto, a presentarsi nella sede di questo Istituto, via Casimiro n.9 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi", per l'ammontare di £. 31.108 come appresso dovute:

a)	mensilità di fitto e servizi dal	<u>10 SET. 1957</u>	al	<u>10 OTT. 1957</u>
	£. <u>1.350</u>	vano x vani <u>5</u>	£.	<u>5.800 =</u>
b)	canone consumo acqua normale	"		<u>450. =</u>
c)	contributo nelle spese di illuminazione scale	"		<u>70. =</u>
d)	deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)			<u>22.581 =</u>
e)	deposito spese contrattuali	£.		<u>1.000. =</u>
f)	I.G.E. 3% su a)	"		<u>207 =</u>
T o t a l e				<u>31.108 =</u>

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il 15 SET. 1957 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo VALLARINO)

27/5/57
20
FASANO, li 22 Maggio 1957 =

Spett/le

ENTE AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

La sottoscritta moglie di BONDANZA DOGOBERTO ALFREDO, nata in ORTANOVA il 10 Ottobre 1912 = residente nel Comune di FASANO con domicilio in Via Carparelli n. 94 = madre di ben Sei figli, presa visione del manifesto affisso all'Albo Pretorio del Comune ,

c h i e d e

di ottenere in locazione un alloggio di N. 3 vani e accessori corrispondenti complessivamente a N. 5 (Cinque) vani utili = come da bando di concorso indetto da Codesto Ente in data 9 Maggio 1957 . =

Fa rilevare a Codesto Ente che la presente domanda è sottoscritta dalla scrivente, perchè il marito BONDANZA DOGOBERTO ALFREDO trovasi per ragioni di lavoro residente nell'URAGUAY dal 1950, come risulta comprovato da analogo certificato del sindaco che si allega alla presente . =

Sicura della vostra benevole considerazione, sentitamente ringrazia e essequia, e resta in attesa di conoscere determinazioni in merito . =
m

Ma firmo in assenza di mio marito

Moniani Bonino



MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

Via CARPARELLI n. 94

N.

SITUAZIONE DI FAMIGLIA

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Lugaro di nascita	Data di nascita	Relazione di parentela col capo famiglia	Stato Civile	Professione
1	BONDANZA Dageberto	FASANO	12.5.1905	C.F. coniug.		ebanista
2	MANCINI Cesima	ORTANOVA	10.10.1912	moglie		casalinga
3	BONDANZA Giuseppe	FASANO	19.3.1934	figlio		ebanista
4	Benito	"	5.1.1936	"		"
5	Mosè	"	27.1.1941	"		
6	Angela	"	2.4.1943	figlia		
7	Maria	"	1.8.1946	figlio		
8	Madia Maria	"	17.12.1948	figlia		
9	////	////	////	////	////	////
10	////	////	////	////	////	////
11	////	////	////	////	////	////
12	////	////	////	////	////	////

Rilasciato a richiesta

BONDANZA Dageberto

Il COMITATORE

Fasano, 11

15.5.1957

per

195



una casa popolare

L'UFFICIALE RESPONSABILE DELEGATO

(Luigi. Bpoc)

COMUNE DI FASANO
N. 128
DIRETTORE L. V.
DIRETTORE L. V.
L'ECONOMO

UFFICIO DISTRETTUALE IMPOSTE DIRETTE
— OSTUNI —

Visto Negativo

16 MAG. 1957

Ostuni,



DIRETTORE DI 2^a CL.

Rilasciato ESCLUSIVAMENTE

per uso di

Allegati

MUNICIPIO DI FASANO

PROVINCIA DI BRINDISI

RICHIESTA DI CERTIFICATO

COMUNE DI FASANO
N.° *1023*
Diritti segret. L. *10*
Diritti urgenza L. *10*
L'ECONOMO

Al nome di BONDANZA Dageberto

(di o fu) Tommaso e (di o fu) DONNALOIA Antonia

nat. il 12 maggio 1905 19 in FASANO

circondario (o stato di)

si chiede il certificato (generale, penale o di capacità civile)

per uso assegnazione case popolari

Fasano, 15 maggio 1957

Ill.mo Procuratore della Repubblica

BRINDISI



L'Ufficiale dello Stato Civile

LUIGI PEPE

TRIBUNALE DI BRINDISI

CASELLARIO GIUDIZIALE

Certificato 3543

Si attesta che in questo Casellario giudiziale al nome suindicato risulta:

(Segnare le decisioni in ordine cronologico, indicando per ciascuna: 1. la data; 2. che la pronunziò sua sede; 3. il dispositivo o il provvedimento; 4. per le decisioni penali, reato con le aggravanti o diminuenti, e indicando se tentato o mancato e se continuato, 5. legge applicati ovvero: NULLA).

NULLA

Brindisi, 15

16 MAG 1957



IL SEGRETARIO
Fino Damiano



ELENCO DEI DOCUMENTI IN DUPLICE COPIA PER OTTENERE UN ALLOGGIO DI
N. 3 VANI ED ACCESSORI = COMPLESSIVAMENTE CINQUE VANI =

=====

- 1°)- Situazione di famiglia = vistata dall'ufficio distrettuale di Ostuni =
- 2°)- Certificato di residenza nel Comune da almeno TRE anni
- 3°)- certificato rilasciato dal Sindaco da cui risulta che il Sig. BONDANZA DOGOBERTO ALFREDO è assente da FASANO da circa 7 anni perchè emigrato in URAGUAY =
- 4°)- dichiarazione del Sindaco da cui risulta che la casa è occupata da più di due anni
- 5°)- Certificato Penale =
- 6°)- taglia di L. 500 = non trasferibile = intestato all'Ente autonomo Case popolari=

La presente è firmata dalla moglie MANCINI Cosima
essendo il marito assente da FASANO =

Mancini Cosima

**ELABORARE DEI DOCUMENTI IN DOPPIA COPIA PER OTTENERE UN ALLOGGIO DI
UNO O VARI ED ACCESSORI - COMPLESSIVAMENTE CINQUE VANI -**

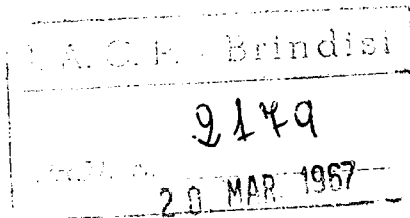
- 1°)- Situazione di famiglia - vista dall'ufficio distrettuale di Ostuni -
- 2°)- Certificato di residenza nel Comune da almeno TRE anni
- 3°)- Certificato rilasciato dal Sindaco da cui risulta che il Sig. BONDANZA DOCCHERIO
è assente da FASANO da circa 7 anni perchè emigrato in URAGUAY -
- 4°)- Dichiarazione del Sindaco da cui risulta che la casa è occupata da più di due
anni
- 5°)- Certificato Penale -
- 6°)- Renda di L. 500 - non trasferibile - intestata all'Ente autonomo Case popolari-

La presente è firmata dalla moglie MANGINI Cosima
essendo il marito assente da FASANO -

Mangini Cosima

Fasano

RACCOMANDATA



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

OGGETTO: Rimborso somma cauzionale.-

La sottoscritta MANCINI Cosima, assegnataria di un alloggio popolare in locazione semplice, ubicato in Via Large Don Minzoni n.5 - letto 5 scala B int.2, Fasano, chiede a codeste Istituzioni la restituzione del deposito cauzionale di lire 312660 versate nell'anno 1957, per aver riscattato l'alloggio, più lire 5.000 versate nel mese di maggio 1966 con assegno del Banco di Napoli, in quanto le lire 5.000 furono versate a codeste Istituzioni all'atto della presentazione della domanda per ottenere l'alloggio a riscatto e venne pure trasmessa come ordinata da codeste Istituzioni la relativa ricevuta del tagliando dell'assegno del Banco di Napoli di lire 5.000.-

Come sicuramente risulterà dagli atti di codeste ufficio le lire 5.000 sono state versate ben due volte.-

In attesa di comunicazioni in merito, distintamente
ossequi.-

Fasano; li 17 marzo 1967

Mancini Cosima

Mancini Cosima

V? L. pro rimborso
18/4/67
A. Scallio

FILED 1965 MAR 11 10 39 AM '65

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

Figure 1: Schematic representation of the experimental design. The figure is divided into two main sections: 'Pre-Test' and 'Test'. The 'Pre-Test' section includes 'Pre-Test 1' (with 'Pre-Test 1a' and 'Pre-Test 1b' sub-sections) and 'Pre-Test 2'. The 'Test' section includes 'Test 1' (with 'Test 1a' and 'Test 1b' sub-sections) and 'Test 2'. Each section shows a sequence of steps and a timeline. The 'Pre-Test' section shows a sequence of steps: 'Pre-Test 1a' (1 min), 'Pre-Test 1b' (1 min), 'Pre-Test 2' (1 min), and 'Pre-Test 3' (1 min). The 'Test' section shows a sequence of steps: 'Test 1a' (1 min), 'Test 1b' (1 min), 'Test 2' (1 min), and 'Test 3' (1 min). The timeline for the 'Pre-Test' section is 0 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min. The timeline for the 'Test' section is 0 min, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min, 6 min, 7 min, 8 min, 9 min, 10 min.

Original: Triplicate in the original

La spesa per la stampa e per la distribuzione delle opere è stata di lire 5.000,00. La spesa per la stampa e per la distribuzione delle opere è stata di lire 5.000,00.

1. 5750 and 5800 state and 000.5 mil of

etiam in his, quibus in invicem in se et in

- 1000000

NOT ONYAN 71 11; 00: 809

Unit 3: Integers

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 5674

Brindisi, li 11.6.1966

AL SIG. Re MANCINI Comune

5° lotto scala B/2

Largo Don Minzoni

FASANO

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in FASANO Lotto 5 scala B/2
Via L. Don Minzoni a suo tempo assegnato Le in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 1.287.230 //.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzate in non oltre 25 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

PA/DV/gg/

I.A.C.P. - Brindisi	
PROT. N.	5391
4610-4955	

SPETT. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

Io sottoscritta Mancini Cosima, assegnataria di un alloggio popolare sito in Fasano al 5° lotto sc/b int. 2, di proprietà di cotesto spett. Istituto, chiedo, in virtù delle disposizioni di legge, il riscatto del predetto alloggio.

Pertanto allego alla presente un assegno sul Banco di Napoli serie A 0007994 di £ 5.000 per le eventuali spese di procedura.

In attesa di riscontro porgo distinti saluti.

Fasano, 30.5.1966.

(Mancini Cosima)

5° lotto C.P.
Scade B/2
Fasano Mancini Cosima

V. O.

RA
302/25

Longo Don Mimmo
16° B/2
Fasano

RACCOMANDATA

I. A. C. P. - Brindisi

6215
PROT. N. 25 GIU. 1966

Fasano, 22.6.1966

SPETT.

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI

BRINDISI

In riscontro alla Vs. dell'11 c.m.n°di protocollo 5674, con la quale mi comunicate il prezzo definitivo di cessione dell'alloggio 5°lotto-scala B/2, sito in Fasano al Largo Don Minzoni, dichiaro, a tutti gli effetti di legge, che intendo corrispondere l'importo stabilito con rate mensili costanti per la durata di dieci anni.

In attesa di essere convocata per le ulteriori formalità notarili porgo distinti saluti.

(Mancini Cosima)

Mancini Cosima

[Handwritten signature and initials]

2021
- 7 MAR. 1977

Al notaio Vincenzo Loiacono - Brindisi

Al sig. BONDANZA Dagoberto Lotto c.p.

scale 1/2 - 1° con Mironi - PASANO (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17 Gennaio 1959, n. 2

Alienazione stabili economici e popolari

Si trova la pratica intestata alle sig.re Mironi, Marina riguardante l'alienazione in indiviso per il quale il marito sig. BONDANZA Dagoberto chiede quietanza liberatoria per avere completato il pagamento del conto di vendita.

Nel confronto del richiedente per procedere a quanto richiesto dopo che il sig. Dagoberto avrà comprovato con i certificati di rito che: 1° era il legittimo marito della signora Mironi, Marina e l'unico erede che la signora Mironi ha deceduto.

IL PRESIDENTE

(dott. Raffaele FISCHETTO)

LO/ME/DT

11/02/77

10/3/1977



QL *- 5 lotto Fasano*
205 *AD*

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
BRINDISI

Il sottoscritto BONDANZA Dagoberto, marito della defunta MANCINI Cosma, già assegnataria di un alloggio popolare in Fasano-Largo Don Minzoni, 5 int. 2 del 5° lotto, dichiara di aver effettuato il versamento anticipato in data 13 luglio 1976, relativo al secondo semestre 1976 delle quote di ammortamento.-

Per quanto sopra, chiede che gli venga rilasciata la quietanza deliberatoria.-

All'uopo allega fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Distinti saluti.

Fasano, li 28 gennaio 1977

Il dichiarante

- cert. fronte D. Manzo
- risposta a foglio

Bondanza Dagoberto

516. DE V. 1016.15

